

Roma, li 6 settembre 2016

GM/2016/469

Spett.le
Assicurazioni Generali S.p.a.
Piazza Venezia, 11
00187 Roma
c.a. Dott. Massimo Sacco

Via mail a massimo.sacco@generali.com

Spett.le
Assicurazioni Generali S.p.a.
Agenzia Speciale 63J
Via delle Montagne Rocciose 58
00144 Roma

Spett.le
Fondazione Enpam
Piazza Vittorio Emanuele II 78
00185 - Roma

Oggetto: FIMMG / Generali S.p.a.

Spett.le Assicurazioni Generali S.p.a.,

Spett.le Fondazione Enpam,

nell'ambito della polizza c.d. "30 giorni" ed in relazione al diniego di copertura illegittimamente manifestato dalle Assicurazioni Generali per i medici che operano in sostituzione del medico titolare, rappresentiamo quanto segue.

L'assunto secondo cui le prestazioni previste nella suindicata polizza sono rivolte esclusivamente ai medici titolari di incarico è del tutto illegittimo e pretestuoso.

Appare, in primo luogo, necessario distinguere la condizione del "sostituto" del medico di Assistenza Primaria - che svolge l'incarico in libera professione, ricevendo il compenso direttamente dal titolare - da quella del "sostituto" del medico di Continuità Assistenziale e



Emergenza Sanitaria territoriale, il quale, al contrario, viene direttamente incaricato dalla Asl, subentrando nelle stesse funzioni del titolare e al quale vengono applicate tutte le trattenute di carattere previdenziale e assicurativo previste nell'ACN.

In questo secondo caso, il medico incaricato dalla Asl e titolare delle stesse funzioni nonché onerato degli stessi obblighi contributivi del medico titolare ha innegabilmente diritto di vedersi riconosciuti gli stessi diritti in caso di malattia.

Diversamente, ci si troverebbe in una ingiustificata situazione di disparità di trattamento, non solo con riguardo al medico titolare - per il quale in ogni caso dovrebbe scattare la copertura assicurativa - laddove il medico incaricato dalla Asl subisce la perdita derivante dal mancato guadagno per non aver svolto il servizio, senza tuttavia poter godere dell'indennizzo previsto dalla polizza *de quo*.

Ne consegue, pertanto, l'obbligo di copertura assicurativa in capo alle Generali anche nel caso di malattia del medico sostituto: in caso contrario la Compagnia Assicurativa dovrebbe restituire tutte le somme ad oggi trattenute a titolo previdenziale e assicurativo ai medici in sostituzione.

Tutto ciò premesso, la FIMMG diffida le Assicurazioni Generali a liquidare immediatamente i sinistri dei medici di Continuità Assistenziale e Emergenza Sanitaria territoriale avvenuti nel corso di sostituzioni dei medici titolari e ad oggi ancora pendenti.

La FIMMG diffida altresì la Fondazione Enpam, quale soggetto contraente la polizza, ad attivarsi presso le Assicurazioni Generali al fine di tutelare il legittimo diritto di ogni medico di vedersi ristorato dei sinistri coperti da una polizza assicurativa i cui premi vengono regolarmente pagati.

Si avverte che in difetto daremo corso ad ogni più opportuna azione nell'interesse degli associati che manifesteranno la volontà di procedere, al fine di far conseguire ai beneficiari i risarcimenti dovuti e di far accertare in ogni sede l'antigiuridica del Vostro contegno.

Cordiali saluti.

Responsabile Prassis

Dario Grisillo

Il Segretario Generale Nazionale Fimmg

Giacomo Milillo